

**REPUBBLICA ITALIANA**

**CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO**

Nell'adunanza del 14 settembre 2010 composta da:

Diana CALACIURA TRAINA           Presidente f.f. relatore

Aldo CARLESCHI                    Consigliere

Giovanni ZOTTA                    Consigliere

Riccardo PATUMI                  Referendario

Giampiero PIZZICONI            Referendario

Tiziano TESSARO                 Referendario

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", ed, in particolare, l'art. 7, comma 8°;

VISTI gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004;

VISTA la richiesta di parere inoltrata dalla Provincia di Venezia prot. n. 40564 del 6.7.2010, qui pervenuta in data 8 luglio 2010 e assunta al prot. n. 5047;

VISTA l'ordinanza del Presidente di questa Sezione n. 93/2010 del 14 settembre 2010 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITA la relazione del magistrato relatore, Cons. Diana Calaciura Traina;

### **FATTO**

Con la nota in epigrafe, il Presidente della Provincia di Venezia ha trasmesso una richiesta di parere in ordine al rimborso delle spese di viaggio ai componenti della giunta ed ai consiglieri provinciali.

In particolare, si chiede di conoscere:

- 1) se, per i componenti della Giunta, siano compresi nella locuzione "rimborso spese di viaggio" le spese sostenute per la custodia dell'autovettura personale (oltre il rimborso delle spese di benzina).
- 2) Se, per i consiglieri, sia possibile rimborsare solo il quinto del costo della benzina.
- 3) Se sussistano spazi per una regolamentazione integrativa locale della materia.

4) Quali siano gli elementi da assumere a riferimento per una corretta definizione di *capoluogo* del Comune.

5) Se sia legittima l'assunzione della spesa a carico del bilancio provinciale per la locazione di posti auto da destinare agli amministratori che risiedono fuori dal capoluogo.

### **DIRITTO**

La richiesta di parere, presentata ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n 131 del 5 giugno 2003, va considerata ammissibile sotto il profilo soggettivo, provenendo dal rappresentante dell'ente.

Per quanto riguarda invece il profilo oggettivo, si osserva che le questioni sottoposte alla Corte dei conti devono rientrare nella materia della contabilità pubblica, in base a quanto disposto dall'art.7, comma 8 , della legge n.131 del 2003.

La Sezione delle Autonomie di questa Corte, con deliberazione del 27 aprile 2004, nel definire indirizzi e criteri generali per l'indirizzo dell'attività consultiva, ha chiarito che sono da ritenersi inammissibili richieste che riguardano scelte gestionali di esclusiva competenza degli amministratori degli enti .

Il quesito n. 5 deve essere pertanto dichiarato inammissibile: diversamente opinando, si concreterebbe una inopportuna ingerenza della Corte dei conti rispetto alla funzione di amministrazione attiva, tale da metterne in dubbio la neutralità e la terzietà.

Passando al merito e quindi all'esame dei primi quattro quesiti, va

ricordato che la materia del rimborso delle spese di viaggio agli amministratori degli enti locali è disciplinata dall'art. 84 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel testo sostituito dapprima dall'art. 2, comma 27, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e, in ultimo, dal decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010.

L'art. 84 del D.lgs. 18.8.2000 . n.267, rubricato " Rimborsi spese ed indennità di missione", nel testo originario, stabiliva :

*" 1) Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente , previa autorizzazione del capo dell'amministrazione , nel caso di componenti degli organi esecutivi , ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché l'indennità di missione alle condizioni dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 3, commi 1 e 2 , della legge 18 dicembre 1973, n.836 , e per l'ammontare stabilito al numero 2) della tabella A allegata alla medesima legge, e successive modificazioni.*

*2) La liquidazione del rimborso delle spese o dell'indennità di missione è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata dalla documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.*

*3) Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del*

*comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate .*

*4) I consigli e le assemblee possono sostituire all'indennità di missione il rimborso delle spese effettivamente sostenute, disciplinando con regolamento i casi in cui si applica l'uno o l'altro trattamento.*

La norma, quindi, contemplava, oltre il diritto al rimborso delle spese di viaggio (effettivamente sostenute), anche un'indennità di missione: ai consigli e alle assemblee era però consentito di disciplinare con regolamento la sostituzione dell'indennità di missione con il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

L'art. 84 del T.U.E.L. veniva integralmente sostituito dall'art. 2, comma 27 , della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 24 dicembre 2007): la novella confermava il diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, aboliva l'indennità di missione già prevista, sostituendola con un "rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese" e, di conseguenza, eliminava il cennato potere regolamentare, non ripetendo il testo del vecchio comma 4 dell'art. 84 .

Entrava poi in vigore la disposizione contenuta nell'art. 77/bis, comma 13, del d.l. n.112 del 2008, convertito in legge n.133 del

3 agosto 2008 che, *"al fine di assicurare il raggiungimento del patto di stabilità interno"*, fissava il rimborso per le *trasferte* dei consiglieri comunali e provinciali ad un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro.

Infine, il più volte cennato art. 84 del T.U.E.L. veniva ancora emendato dal recente d.l. n.78 del 31 maggio 2010, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, recante *"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"*.

La novella (art. 5, comma 9) utilizzando il meccanismo dell'intervento all'interno di norme preesistenti, incide sul comma 1 (dell'art. 84 vigente), disponendo la sostituzione delle parole *"sono dovuti"* con le parole *"è dovuto"* e la soppressione delle parole *"nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese, "*.

Oggi, quindi, il testo dell'art. 84 del decreto legislativo n. 267 del 2000, composto di tre commi, anziché del 4 originari, è il seguente:

*" Art. 84 : (Rimborso delle spese di viaggio) Agli amministratori che , in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti di organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nella misura fissata con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, d'intesa con la*

*Conferenza Stato –città ed autonomie locali.*

*2) La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata dalla documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulla finalità della missione.*

*3) Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate”.*

La norma va poi letta in relazione alla già citata disposizione introdotta dal comma 13 dell'art. 77/bis della legge n. 133 del 6 agosto 2008.

In presenza della suindicata vigente disciplina del rimborso delle spese agli amministratori locali, la Sezione esprime il parere richiesto nei termini sotto indicati :

**1) se, per i componenti della Giunta, sia possibile rimborsare , oltre le spese della benzina, anche le spese sostenute per la custodia dell'autovettura personale .**

Le missioni degli amministratori provinciali sono regolate dal primo e secondo comma dell'art. 84 del decreto legislativo n. 267 del 2000; in particolare, il primo comma, dispone oggi la

possibilità di liquidare *“esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute”*

La norma si applica sia alle trasferte effettuate con mezzi pubblici sia a quelle effettuate con mezzi privati

Poiché la legge consente, in ambito nazionale, l'uso dell'autovettura personale - adempimento talora necessario, per esempio quando l'attività dell'amministratore (rigorosamente connessa all'esercizio del mandato e delle funzioni esercitate) si protragga fino ad orari incompatibili con l'uso dei mezzi pubblici - appare ragionevole ritenere che la *custodia* dell'autovettura personale possa essere compresa nella locuzione *“rimborso spese di viaggio”*.

Valuterà comunque l'amministrazione, volta per volta, l'attinenza e la congruità delle richieste di rimborso.

**2) se sia possibile rimborsare ai consiglieri provinciali in trasferta soltanto un quinto del costo della benzina.**

Come già esposto in un precedente parere di questa Sezione (Sezione controllo Regione Veneto, n.85/ 2010/Par), la disposizione recata dal comma 13 dell'art.77 bis della legge n.133 del 2008 (dettata dalla necessità di assicurare il raggiungimento del patto di stabilità interno e che si applica esclusivamente ai consiglieri comunali e provinciali) , ha carattere cogente.

**3) se sia possibile adottare un regolamento integrativo.**

Il comma 4 dell'art. 84 del T.U.E.L. , nella originaria versione del

2000, prevedeva la possibilità di disciplinare con regolamento il rapporto tra indennità di missione e rimborso spese: abolita l'indennità di missione, veniva eliminata anche la possibilità di regolamentare il rapporto tra i due istituti.

Non v'è ragione peraltro di ritenere che, a legislazione vigente, non vi siano spazi per l'uso, da parte degli enti locali, del generale potere regolamentare (cfr. Deliberazione della Sezione veneta già citata n. 85/2010).

Ciò posto, questa Sezione ritiene possibile disciplinare con apposito regolamento il rimborso delle spese di viaggio per presidente ed assessori (non per i consiglieri, soggetti alla speciale disposizione dettata dalla legge n.133/2008), comprendente tutte le spese di viaggio effettivamente sostenute: non è comunque da escludere che, considerata l'esigenza di contenere al massimo la spesa pubblica, in sede regolamentare possa stabilirsi che il criterio (un quinto del costo di un litro di benzina) previsto dalla legge per i consiglieri provinciali vada esteso al presidente e agli assessori.

**4) quali siano gli elementi da assumere a riferimento per una corretta definizione di *capoluogo* del Comune.**

Il capoluogo è il centro abitato di maggiore importanza di una circoscrizione amministrativa (comune, provincia, regione), in cui hanno sede gli organi centrali della circoscrizione.

La norma di riferimento (art.84, comma 1, del T.U.E.L.), dispone il diritto degli amministratori al rimborso delle spese di viaggio

quando " ...si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente" .

Si ritiene quindi che nella locuzione "spese di viaggio", - nei limiti precedentemente descritti – possano essere comprese anche le spese sostenute per gli spostamenti dalla sede dell'ente (che normalmente insiste nel capoluogo) ai minori centri abitati del comune (ad esempio una delegazione municipale).

Il terzo comma dell'art.84, nel disciplinare il rimborso delle spese di viaggio per gli amministratori che risiedono fuori sede , usa la stessa dizione (capoluogo del comune): valgono quindi le considerazioni già esposte.

#### **PQM**

La Sezione regionale di controllo per il Veneto:

- 1) dichiara inammissibile il quesito n.5;
- 2) dichiara ammissibili i quesiti nn.1, 2, 3 e 4 e rende il parere nei termini sopra indicati.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 14 settembre 2010.

Il Presidente f.f. relatore

f.to Diana Calaciura Traina

Depositato in Segreteria il 21/09/2010

**IL DIRETTORE DI SEGRETERIA**

f.to (Dott.ssa Raffaella Brandolese)

